



*Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine*

*Area II*

Udine, data protocollo p.e.c.

A tutti i Comuni  
della ex provincia di Udine  
LORO SEDI

Alle Associazioni Sportive  
della ex provincia di Udine  
LORO SEDI

Alle Proloco  
della ex provincia di Udine  
LORO SEDI

E p.c.

Alla Questura di Udine  
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine  
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine  
All'Ente di decentramento Regionale di Udine  
A Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
All'ANAS S.p.A. - Compartimento Viabilità F.V.G.  
AI CONI

**OGGETTO:** Ordinanze di sospensione della circolazione stradale per lo svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, religioso, commerciale, ludico nonché di carattere sportivo - competitivo.

Facendo seguito alla precedente nota di questa Prefettura prot. n. 55588 del 27/06/2023, preme nuovamente richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle norme che regolano i provvedimenti di sospensione della circolazione stradale, alla luce di alcune novità intervenute.

In primo luogo si ribadisce che, come disposto dagli artt. 6, 7 e 9 del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni (c.d. Nuovo Codice della Strada) la competenza per l'emissione di ordinanze di sospensione della circolazione veicolare per motivi di ordine e sicurezza pubblica è incardinata in capo a:

- Sindaco, qualora la viabilità interessata sia comunale urbana;
- Prefetto, per tutti gli altri tipi di viabilità (statale, regionale, provinciale, comunale extraurbana).

Fermo quanto sopra, per quanto concerne le **MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE**, quando si tratta di competenza prefettizia, la richiesta di emissione di ordinanze di sospensione della circolazione può essere formulata a questo Ufficio dall'ente e/o società organizzatrice dell'evento oppure direttamente dal comune interessato, debitamente sottoscritte e dovrà riportare:



## *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine*

*Area II*

- l'indicazione del richiedente e i dati e recapiti del suo relativo legale rappresentante e/o presidente e/o responsabile;
- l'esatta denominazione della manifestazione con il relativo programma, unitamente all'indicazione del periodo di svolgimento della stessa e, qualora diverso, del periodo durante il quale è richiesta la sospensione della circolazione;
- la precisa indicazione dei tratti stradali interessati alla sospensione della circolazione, specificando gli enti proprietari degli stessi (nel caso in cui la sospensione venga richiesta solo per alcuni tratti, si richiede altresì l'indicazione del punto d'inizio e di fine del tratto lungo il quale è richiesta la sospensione).

Per quanto attiene, invece, alle **MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMPETITIVO**, di cui dall'art. 9 del citato D.lgs. 285/1992, l'emissione dell'ordinanza di sospensione della circolazione veicolare – sia essa di competenza sindacale o prefettizia – è sempre subordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della competizione che deve essere rilasciato:

- dall'Ente Decentrato Regionale (regione Friuli Venezia Giulia) qualora la viabilità interessata ricada su più comuni (in caso di più Enti Decentrati Regionali coinvolti, la competenza spetta all'EDR in cui ha inizio la competizione);
- dal Comune, qualora la competizione ricada esclusivamente sul proprio territorio.

Per tutte le manifestazioni spetta all'organizzatore della manifestazione – anche eventualmente per il tramite degli Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva (c.d. Personale A.S.A.) nel caso di manifestazioni a carattere competitivo – provvedere all'interdizione al traffico, presidiando tutti gli incroci e tutte le affluenze, comprese le carrarecce, i passi carrabili e le strade private esistenti lungo il percorso e predisponendo, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa, affinché tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione (cfr. il *Disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada*, di cui al Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002).

Da ultimo, con riferimento alle **MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE** su strada, si richiama l'attenzione degli organizzatori sulla necessaria preventiva acquisizione del parere del CONI, il quale viene espresso per il tramite delle Federazioni sportive competenti e, segnatamente, dell'ACI – CSAI per quanto riguarda lo sport automobilistico e della FMI per lo sport motociclistico. Si rammenta, inoltre, che tali pareri sono necessari sia per le manifestazioni di carattere competitivo, sia per quelle di natura ludico amatoriale.

Si allega, al riguardo, la nota del CONI prot. n 1299/SR del 13/07/20216 (**All.1**).

Si ricorda, infine, che tutte le istanze rivolte alla Prefettura – siano esse per manifestazioni competitive e non competitive – dovranno essere prodotte alla scrivente preferibilmente a mezzo p.e.c. (all'indirizzo: [protocollo.prefud@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefud@pec.interno.it)) corredate da idonea documentazione e **almeno 30 (trenta giorni)** prima della data prevista per lo svolgimento/inizio della manifestazione/competizione.

Il mancato rispetto di tale termine potrebbe infatti non garantire l'emissione del richiesto provvedimento da parte del competente ufficio, considerati tempi per il completamento delle istruttorie e le necessarie verifiche di competenza.

IL PREFETTO  
Lione

All.1: nota del CONI prot. n 1299/SR del 13/07/20216